

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE – F – REATI SOCIETARI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	6
3. I DESTINATARI.....	7
4. NORME DI COMPORTAMENTO.....	8
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	9
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
APPENDICE NORMATIVA	

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/01, rubricato "Reati societari", così recita:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c. (abrogata);

d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – ter del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;**
- **art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;**
- **art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;**
- **art. 2623 c.c. Falso in prospetto;**
- **art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;**
- **art. 2625 c.c. Impedito controllo;**
- **art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;**
- **art 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve;**
- **art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o**

della società controllante;

- **art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;**
- **art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;**
- **art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;**
- **art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;**
- **art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;**
- **art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;**
- **art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;**
- **art. 2637 c.c. Aggiotaggio;**
- **art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

Riferimento per protocolli e audit: "SOC"

- Elaborazione di dati destinati a confluire nel bilancio
- Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale bilancio
- Gestione dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Gestione delle comunicazioni sociali
- Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza (ANAC, etc.)

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- garantire ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- assicurare al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante un comportamento corretto e trasparente, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- consentire al socio ed a terzi di giungere ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società
- assicurare la correttezza e la veridicità delle comunicazioni nei rapporti con il Collegio Sindacale in relazione agli aspetti economici, organizzativi e strategici della Società;
- definire in forma scritta e puntuale i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partners commerciali o consulenti in genere,
- assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, partners commerciali o consulenti siano sempre giustificati dal rapporto contrattuale e dall'effettiva ricezione dei beni o servizi concordati;

È fatto divieto a carico dei Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque o non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e del Socio;

5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale:

SOC.1 **l'Addetto amministrativo contabile** assicura il corretto inserimento dei dati e delle informazioni di propria competenza, destinati a confluire in contabilità sul software gestionale amministrativo contabile in uso alla Società;

SOC.2 **l'Addetto amministrativo contabile**, anche per il tramite di soggetto specificamente incaricato, assicura che le riconciliazioni dei principali conti contabili siano effettuate con cadenza periodica e di fine anno;

SOC.3 **l'Addetto amministrativo contabile** assiste il consulente esterno nella predisposizione del bilancio, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate;

SOC.4 **l'Addetto amministrativo contabile** supervisiona il processo di chiusura contabile;

SOC.5 l'affidamento e la esecuzione di appalti servizi e forniture è eseguita nel rispetto delle procedure predisposte dal **Funzionario amministrativo**

SOC .6 **l'Amministratore Unico** approva gli ordini di acquisto e ne autorizza il pagamento.

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Non sono previsti flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

APPENDICE NORMATIVA

Gli articoli del codice civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, sono.

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (ANAC)

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58